

Andrian, 22.03.2020

Circolare special Nr. 3/2020: Decreto Legge (“Cura Italia“)

Gentile Sig. e Sig.ra,

Con l’approvazione del decreto legge nr. 18 “Cura Italia“ del 17.03.2020 il legislatore ha introdotto una serie di diverse regole e semplificazioni per aiutare le persone private e aziende in questa fase difficile per la popolazione italiana. Contemporaneamente il Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, durante il *Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37*, ha sottolineato che si tratta di un primo decreto, seguito da ulteriori regolamenti.

Il decreto si divide in cinque assi:

1. finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
2. sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
3. iniezione di liquidità nel sistema del credito;
4. sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;
5. misure di sostegno per specifici settori economici.

In seguito le diamo una vista panoramica sulle novità più importante e informiamo, che rimaniamo disponibili per eventuali chiarimenti.

Per la sospensione degli versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni (Iva, addizionali Irpef, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell’assicurazione obbligatoria) **rimandiamo alla nostra circolare speciale nr. 1/2020.**

Sospensione Dichiarazioni e Comunicazioni – art. 62 c.. 1
--

Comunicazioni e dichiarazioni (anche dichiarazione die redditi) con scadenza tra 08.03.2020 e 31.05.2020, possono esser inviati entro il 30.06.2020. Questo include anche la dichiarazione IVA, INTRASTAT e Esterometro.

Esclusi dalla sospensione sono le comunicazioni con riferimento alla dichiarazione precompilata. Trovando applicazione dei termini previsti dall'articolo 1 D.L. 9/2020, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.

Anche le scadenze e il regolamento relativo alle fatture elettroniche e corrispettivi non sono compresi.

Ritenute per liberi professionisti e agenti- art. 62 c. 7

I compensi percepiti di liberi professionisti e agenti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d'acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973. Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente. Le ritenute dovranno essere versate in un'unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

Tramite un'autodichiarazione il soggetto debitore d'imposta deve dichiarare al sostituto d'imposta di essere esonerato dall'applicazione delle ritenute e di versare le ritenute entro il 31.05.2020 o in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.

Credito d'imposta – art. 64-66

In seguito i crediti d'imposta introdotte per il 2020:

- Soggetti con attività imprenditoriale, arte o professione, possono usufruire di un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020;
- Esercenti di attività artigianale o commerciale hanno diritto ad un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Esclusi rimangono attività nominate dal decreto (p.e. supermercati e vendita al dettaglio di prodotti igienico-sanitari);
- Per erogazioni liberali di persone fisiche a enti pubblici gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro;
- Per erogazioni liberali di soggetti di attività economica si applicano le possibilità di deduzione per situazioni di catastrofi (art. 27 legge. nr. 133/1999).

Sospensione di termini scadenti - art. 67-68 e 104

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi ai termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori, nonché per:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30.06.2020.

Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:

- la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
- la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.

Visto la complessità del regolamento, consigliamo di verificare ogni caso singolo separato.

Altre sospensioni:

- I termini di prescrizione vengono prolungati per due anni (esempio: la prescrizione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2015 si prescrive a fine 2022);
- Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma), nonché che i termini di informazione/risposta da parte degli uffici pubblici.

Agricoltura e Pesca – art. 78

Vengono appoggiati l’agricoltura e la pesca nel seguente modo:

- Aumento degli anticipi da 50% a 70% per i contributi a imprese agricole (regolamento UE nr. 1307/2019);
- Creazione di un fondo per 100 milioni di euro per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca;
- Incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2020 il fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, destinato alla distribuzione di alimentari a persone che hanno bisogno.

Bilancio d'esercizio 2019 – art. 106

È stato previsto che, in deroga agli artt. 2364, comma 2 (per le S.p.A.), e 2478-bis (per le S.r.l.) del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le S.p.A., le S.r.l. e le società cooperative possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Le S.r.l. possono inoltre consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Tali disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31/7/2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia del Coronavirus.

Pagamento "una tantum" 600 euro – art. 26-29

In questa situazione economica speciale il legislatore concede per il mancato guadagno nel mese di marzo un pagamento "una tantum" di 600 euro. L'importo si considera netto, vuol dire che non è sottoposto alle imposte sul reddito.

La richiesta può essere fatta dai liberi professionisti titolari di partita Iva, dai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e dai lavoratori dello spettacolo, del agricoltura e del turismo. Risultano essere esclusi dall'indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.).

Per ulteriori dettagli rimandiamo alla nostra circolare speciale nr. 2/2020.

Sospensioni di termini nell'amministrazione – art. 104

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. Questo vale soltanto per il territorio nazionale. Sono inclusi anche licenze, concessioni, permessi, etc.

Altri regolamenti

- In base al art. 101, comma 2 del codice del terzo settore, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e ONLUS, devono adeguarsi nello loro statuto alle disposizioni inderogabili del codice del terzo settore entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Questo termine, e il termine per l'approvazione del bilancio, sono stati spostati per l'anno 2020 al 31.10.2020 (art. 35).
- Imprenditori individuali e liberi professionisti possono sospendere i pagamenti rateali per il mutuo prima casa. Tramite una autodichiarazione devono certificare che i loro ricavi sono diminuiti di 33% rispetto al quarto trimestre 2019 (art. 54).
- Società con crediti pecuniari (sopra 90gg), quali vengono cessati entro il 31.12.2020, possono trasformare le relative imposte differite (incluse quelle per l'ACE) in un credito d'imposta. Il credito viene indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e compensato tramite F24. Il massimale del credito si misura pari al 20% del valore nominale dei crediti cessati (art. 55).
- Pagamenti rateali di mutui bancari di PMI (Piccole e Medie Imprese¹) possano essere sospesi fino al 30.09.2020. Le aziende devono autocertificare che la loro attività è limitata in base al Coronavirus (Art. 56).
- Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti (direttamente in busta paga) con reddito complessivo lordo non superiore a 400.000 euro che non possono beneficiare dello "smart-working", da calcolare in proporzione al numero dei giorni effettivamente lavorati nella sede di lavoro (art. 63).
- Introduzione di un fondo di 150 milioni di euro per iniziative per l'internazionalizzazione. Comprende campagne di comunicazione per l'export di prodotti italiani colpiti del Coronavirus, attività pubblicitarie e la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi ai fondi di rotazione ai sensi della legge nr. 394/1981 (art. 72).
- Sono state prolungate le scadenze per le seguenti comunicazioni: modello unico di dichiarazione ambientale (MUD); dichiarazione annuale AEE, la dichiarazione annuale per le pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, le dichiarazioni sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e il versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

¹ Definition der Größenordnung laut EU-RL 2003/361/CE)

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti

Philipp J. Gamper

Marschall Plunger + Partner

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater · Dottori Commercialisti
Sonnenstrasse 34 Via del Sole · Andrian I-39010 Andriano (BZ)

T +39 0471 510 313 F +39 0471 510 808

gamper@consult.bz.it · www.consult.bz.it